



Bruxelles, 19.7.2018
COM(2018) 556 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE
REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI**

**Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea
il 30 marzo 2019**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

**Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea
il 30 marzo 2019**

La decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione crea incertezze che rischiano di provocare turbolenze.

Consiglio europeo (Articolo 50), 29 aprile 2017¹

Il Consiglio europeo invita la Commissione, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri a proseguire i lavori a tutti i livelli per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili.

Consiglio europeo (Articolo 50), 23 marzo 2018²

Il Consiglio europeo rinnova l'invito rivolto agli Stati membri, alle istituzioni dell'Unione e a tutte le parti interessate a intensificare i lavori per prepararsi a tutti i livelli e a tutti gli esiti possibili.

Consiglio europeo (Articolo 50), 29 giugno 2018³

Sintesi

Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea ha conseguenze per i cittadini, le imprese e le amministrazioni sia nel Regno Unito sia nell'Unione europea. Le ripercussioni spaziano dall'introduzione di controlli alla (nuova) frontiera esterna dell'UE fino alla validità dei certificati, licenze e autorizzazioni rilasciati dal Regno Unito, passando per le nuove condizioni applicabili ai trasferimenti di dati.

L'Unione europea si sta adoperando per giungere a un accordo su un recesso ordinato e attende con interesse di discutere del quadro delle relazioni future con il Regno Unito.

L'accordo non è tuttavia certo, e anche se sarà raggiunto, il Regno Unito non intratterrà più con l'Unione europea un rapporto da Stato membro: ci si troverà quindi in una situazione fondamentalmente diversa.

Tutti gli interessati devono pertanto prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 30 marzo 2019. La presente comunicazione s'inserisce nell'invito formulato dai leader dell'UE a 27 a intensificare i preparativi a tutti i livelli e incoraggia tutti i portatori di interessi che potrebbero subire conseguenze dal recesso del Regno Unito a compiere fin da ora i preparativi necessari.

¹ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20004-2017-INIT/it/pdf>.

² <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20001-2018-INIT/it/pdf>.

³ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20006-2018-INIT/it/pdf>.

1. Contesto

Il Regno Unito ha deciso di uscire dall'Unione europea

Il 30 marzo 2019⁴ il Regno Unito lascerà l'Unione europea e diverrà un paese terzo.

Quale che sia lo scenario prospettato, le perturbazioni per i cittadini, le imprese e le amministrazioni europee saranno notevoli. Il Consiglio europeo ha sottolineato a più riprese la necessità di compiere i preparativi del caso e il 29 giugno 2018 ha rinnovato agli Stati membri, alle istituzioni dell'Unione e a tutte le parti interessate l'invito a intensificare i lavori per prepararsi a tutti i livelli e a tutti gli esiti possibili⁵. La presente comunicazione descrive l'attività di preparazione in corso, espone i preparativi compiuti finora e indica le diverse sfide future.

Si sta negoziando un accordo di recesso.

Unione europea e Regno Unito negoziano attualmente un accordo di recesso. Il 19 marzo 2018 sono stati divulgati i progressi sul testo giuridico registrati a livello di negoziatori⁶, che comprendono le modalità relative a un regime transitorio per il periodo fino al 31 dicembre 2020 (cfr. *infra*). Gli ulteriori progressi compiuti sono registrati nella dichiarazione congiunta dei negoziatori dell'UE e del Regno Unito pubblicata il 19 giugno 2018⁷. Nonostante i progressi, restano aperte questioni importanti, tra cui la continuità della tutela, nel Regno Unito, delle varie indicazioni geografiche tutelate durante il periodo di appartenenza all'Unione e le norme sulla protezione dei dati personali trasmessi al Regno Unito durante il periodo di appartenenza all'Unione. Aperte restano anche le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria e di polizia in corso in materia penale, così come sono ancora insoluti gli aspetti relativi alla governance dell'accordo di recesso, compreso il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Non si registrano infine progressi riguardo a un meccanismo di ultima istanza che, quale che sia l'esito dei negoziati sulle relazioni future, scongiuri l'innalzamento di una frontiera fisica nell'isola d'Irlanda.

Parallelamente al progetto di accordo di recesso, l'Unione europea e il Regno Unito hanno iniziato a discutere il contenuto di una dichiarazione politica intesa a delineare un'intesa generale sul quadro delle loro relazioni future.

Stando alle previsioni attuali, Unione europea e Regno Unito dovrebbero convenire sul testo dell'accordo di recesso nel corso del mese di ottobre 2018, corredandolo della dichiarazione politica sulle relazioni future. Questa tempistica lascerebbe tempo sufficiente per la procedura di conclusione in sede di Consiglio dell'Unione europea (previa approvazione del Parlamento europeo) e per la procedura di ratifica nel Regno Unito.


⁴ Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato preveda una data diversa o che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo all'unanimità decida, d'intesa con il Regno Unito, di posporre la cessazione dell'applicazione dei trattati, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale). Finora nulla indica alla Commissione che il Regno Unito intenda chiedere una proroga dell'appartenenza all'Unione europea.

⁵ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20006-2018-INIT/it/pdf>.

⁶ https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-0_en.

⁷ https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_statement.pdf

L'iter di conclusione e ratifica di un accordo di recesso è complesso.



Un periodo transitorio è possibile ...

Se Unione europea e Regno Unito confermeranno il progetto di accordo di recesso, vigerà un periodo transitorio fra la data del recesso (30 marzo 2019) e il 31 dicembre 2020, nel quale le norme unionali (il cosiddetto *acquis* dell'Unione, accordi internazionali compresi⁸) continueranno in generale ad applicarsi, nella loro forma evolutiva, nei confronti del Regno Unito e al suo interno, e questo anche se il Regno Unito non parteciperà più alla gestione né al processo decisionale delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE. Un periodo transitorio lascerebbe quindi altri 21 mesi di tempo per prepararsi al giorno in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

⁸

Nel periodo transitorio il Regno Unito rimarrebbe vincolato agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali di cui l'UE è parte. L'UE informerà le altre parti che, ai fini di detti accordi, in tale periodo il Regno Unito dev'essere considerato uno Stato membro.

... ma dobbiamo essere preparati a tutte le evenienze ...

I portatori di interessi e le amministrazioni nazionali e dell'UE devono prepararsi principalmente a due evenienze:

- se l'accordo di recesso sarà stato ratificato prima del 30 marzo 2019 così da poter entrare in vigore a tale data, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il **1° gennaio 2021**, ossia trascorso un periodo transitorio di 21 mesi i cui termini sono stabiliti nell'accordo di recesso;
- se **non sarà possibile convenire** su un accordo di recesso o se le due parti **non avranno ratificato** in tempo l'accordo di recesso, non vi sarà alcun periodo transitorio e il diritto dell'UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il **30 marzo 2019** (evenienza detta anche scenario di “nessun accordo” o del “precipizio”).

Anche nella migliore delle ipotesi, ossia se l'accordo di recesso sarà stato ratificato e nel corso del periodo transitorio sarà concluso un accordo sulle relazioni future, il rapporto del Regno Unito con l'Unione non sarebbe comunque un rapporto da Stato membro: il Consiglio europeo ha ribadito sistematicamente che un paese terzo non può vantare gli stessi diritti e godere degli stessi vantaggi di uno Stato membro. È pertanto della massima importanza prepararsi a una realtà in cui il Regno Unito sarà un paese terzo, anche nello scenario che provocherà meno perturbazioni.

... e ogni evenienza ha conseguenze diverse

Principali conseguenze dell'evenienza 1: recesso il 30 marzo 2019 con accordo di recesso comprensivo di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020

- Il Regno Unito sarà un paese terzo.
- Mantenimento dell'applicazione del diritto dell'UE nei confronti del Regno Unito e al suo interno: nel periodo transitorio il diritto dell'UE continua in generale ad applicarsi.
- Uscita dall'assetto istituzionale: dal 30 marzo 2019 il Regno Unito non partecipa più al processo decisionale dell'UE né alle istituzioni dell'UE né alla gestione degli organi e degli organismi dell'UE.
- Gestione del periodo transitorio: le istituzioni dell'UE mantengono la funzione di supervisione e controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel Regno Unito.
- Negoziati sulle relazioni future: l'Unione europea negozia con il Regno Unito un accordo sulle relazioni future che, idealmente, dovrebbe essere operativo (ossia convenuto, firmato e ratificato) al termine del periodo transitorio e applicarsi a partire dal 1° gennaio 2021.

Principali conseguenze dell'evenienza 2: recesso il 30 marzo 2019 senza accordo di recesso

- Il Regno Unito sarà un paese terzo e il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei suoi confronti e al suo interno⁹.
- Cittadini: non vige nessun regime specifico per i cittadini dell'UE nel Regno Unito o per i cittadini britannici nell'Unione europea.
- Controlli alle frontiere: in quanto paese terzo, alle frontiere con il Regno Unito si applicano la normativa e le tariffe dell'Unione europea, compresi i controlli e le verifiche del rispetto delle norme doganali, sanitarie e fitosanitarie e la verifica di conformità alle norme dell'UE. Le conseguenze sui trasporti tra il Regno Unito e l'Unione europea sono pesanti. I controlli doganali, sanitari e fitosanitari alle frontiere possono causare notevoli ritardi, ad esempio nel trasporto su strada, e difficoltà nei porti.
- Commercio e aspetti normativi: il Regno Unito diventa un paese terzo le cui relazioni con l'Unione europea sono disciplinate dal diritto pubblico internazionale generale, comprese le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio. In particolare nei settori fortemente regolamentati, la conseguenza è un regressione considerevole rispetto all'attuale livello di integrazione dei mercati.
- Negoziati con il Regno Unito: secondo le circostanze che hanno portato al recesso senza accordo, l'UE può decidere di avviare negoziati con il Regno Unito in quanto paese terzo.
- Finanziamenti dell'UE: i soggetti del Regno Unito non sono più ammissibili all'ottenimento di sovvenzioni dell'UE e alla partecipazione alle gare d'appalto dell'UE. I candidati o gli offerenti del Regno Unito possono essere rifiutati salvo disposizione contraria nella regolamentazione vigente.

2. Differenza tra preparazione ed emergenza

Sciogliere un rapporto costruito sull'arco di oltre quarant'anni comporterà inevitabilmente cambiamenti considerevoli nell'interazione con il Regno Unito a tutti i livelli, compreso sotto il profilo economico e giuridico. Preparandosi non si possono impedire questi cambiamenti, che conseguono alla decisione del Regno Unito, ma soltanto attenuarne gli effetti. Nel negoziare un recesso ordinato con il Regno Unito, l'Unione europea mira a difendere gli interessi di una collettività di 27 Stati membri; anche i cittadini, le imprese e gli Stati membri di quest'Unione dovrebbero prepararsi concretamente. **Occorre quindi intensificare immediatamente i preparativi a tutti i livelli prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili.**

Le conseguenze per i cittadini, le imprese e gli Stati membri avranno intensità variabile: la loro entità dipenderà da molti fattori, tra cui l'eventualità che entri in vigore un accordo di recesso, e dalle relazioni future fra l'Unione europea e il Regno Unito.

Essere preparati significa ipotizzare tutti gli scenari valutandone integralmente i rischi collegati, pianificare la risposta e reagire agli esiti possibili. Si deve fare tutto quanto possibile

⁹ Ne consegue che il regime particolare che disciplina l'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) nella parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applica più neppure ai PTOM britannici.

e necessario affinché i portatori di interessi e le autorità pubbliche dell'Unione pianifichino la risposta e riescano ad attenuare al massimo i rischi. Ognuno deve quindi prepararsi ai cambiamenti che inevitabilmente scaturiranno dall'uscita del Regno Unito dall'UE.

Nello stabilire le iniziative da avviare la Commissione opera una distinzione fra due tipologie diverse di misure: i preparativi e la pianificazione d'emergenza.

a) Preparativi

La necessità di compiere preparativi discende dal recesso del Regno Unito in sé e vige indipendentemente dalla presenza o assenza di un accordo di recesso fra Unione europea e Regno Unito.

Per gli operatori economici che attualmente operano in base a autorizzazioni e certificati rilasciati dalle autorità e dagli organi del Regno Unito, ad esempio, i preparativi potrebbero comprendere la richiesta di autorizzazioni e certificati in uno degli Stati membri dell'UE a 27 così da assicurarsi la continuità di accesso al mercato dell'UE. Agli Stati membri potrebbe risultare utile vagliare misure atte ad alleviare gli oneri amministrativi supplementari che deriverebbero dai nuovi controlli di frontiera e dal maggior numero di richieste di licenze o certificati dell'UE a 27 presentate dagli operatori economici.

A livello di UE, i preparativi consistono, ad esempio, nel ricollocamento delle agenzie decentrate attualmente situate a Londra e nella redistribuzione dei compiti dalle autorità del Regno Unito alle autorità dell'UE a 27. Si tratta di provvedimenti necessari a prescindere dall'esistenza di un accordo con il Regno Unito, perché non è possibile affidare a un paese terzo tali compiti dell'Unione o fargli ospitare organi dell'Unione.

b) Pianificazione d'emergenza

Sebbene il diritto dell'UE rimanga invariato, l'alea del processo negoziale implica la necessità di prospettare tutti gli scenari.

La pianificazione di emergenza consiste nell'adottare le misure necessarie per attenuare gli effetti che un recesso del Regno Unito dall'Unione in assenza di accordo (e quindi senza periodo transitorio) inevitabilmente comporterebbe intorno alla data del recesso (30 marzo 2019).

In via di principio le misure di emergenza avrebbero durata temporanea, fino alla predisposizione dei necessari adeguamenti a lungo termine. Le misure di emergenza non possono conseguire gli stessi esiti di un recesso ordinato, negoziato mediante un apposito accordo, né possono ricreare la situazione attuale in cui il Regno Unito è uno Stato membro.

La pianificazione di emergenza in preparazione del peggior esito possibile non è un segnale di sfiducia nei confronti dei negoziati. La Commissione investe risorse molto consistenti e si adopera con grande impegno per il raggiungimento di un accordo, che rimane il nostro obiettivo. L'esito dei negoziati non è tuttavia prevedibile.

Non necessariamente le misure di emergenza implicano un intervento legislativo a livello di UE: secondo il settore, la loro adozione può rientrare nella sfera di competenza degli Stati membri. Nella politica doganale, ad esempio, non sarebbe in via di principio necessario modificare il codice doganale dell'Unione, perché prevede già norme sui paesi terzi, mentre

per l'attuazione a livello nazionale potrebbe risultare necessario adottare misure di emergenza che permettano di far fronte al rischio di lunghe code di veicoli in attesa alla frontiera per l'adempimento delle formalità doganali. Le misure di emergenza dovrebbero essere predisposte ed attuate in modo coordinato nel rispetto del quadro giuridico instaurato dal codice doganale dell'Unione.

3. Chi deve prepararsi?

Prepararsi al recesso del Regno Unito non è un'esigenza soltanto per le istituzioni dell'Unione europea, è un impegno comune di tutti a livello unionale, nazionale, regionale e locale e tra gli operatori economici. Per prepararsi al recesso e per attutire gli effetti che si verificherebbe nella peggiore delle ipotesi, ossia nello scenario del precipizio, tutti i protagonisti devono assumersi le proprie responsabilità.

Preparativi soprattutto per operatori privati, operatori economici e professionisti.

Sebbene possa sembrare che il recesso del Regno Unito si svolga in astratto su una scena lontana in cui si muovono il Regno Unito e l'Unione europea, le sue conseguenze per i cittadini, i professionisti e gli operatori economici saranno ben concrete. Le economie degli Stati membri sono strettamente interconnesse grazie al mercato unico, con catene di approvvigionamento integrate attraverso le frontiere e una dimensione fortemente transfrontaliera nell'erogazione dei servizi. Il recesso può pertanto produrre effetti rilevanti sugli operatori economici in questione.

È importante che le imprese di tutte le dimensioni, piccole e medie imprese (PMI) comprese, si preparino e attivino fin d'ora. **Gli operatori privati, gli operatori economici e i professionisti devono assumersi la responsabilità della propria situazione personale, valutare il potenziale effetto dello scenario del precipizio per il proprio modello di attività, assumere le necessarie decisioni economiche e compiere tutti i passi amministrativi necessari prima del 30 marzo 2019. Anche i cittadini che saranno in qualche modo interessati dal recesso del Regno Unito e le pubbliche amministrazioni cui fanno capo devono prepararsi per il 30 marzo 2019.**

Le eventuali domande devono essere rivolte alle autorità competenti. Le associazioni di categoria, sia a livello di UE sia a livello nazionale/regionale, svolgono un ruolo fondamentale per la trasmissione delle informazioni sui preparativi ai propri aderenti, in particolare alle piccole e medie imprese. Un ruolo analogo incombe alle ambasciate, ai consolati e ai servizi demografici per l'informazione dei cittadini.

Si ricorda che vige già un quadro normativo dell'UE applicabile ai paesi terzi, che i portatori di interessi dovrebbero già conoscere e che non cambierà alla data del recesso. La Commissione ha pubblicato avvisi (cfr. *infra* e nell'allegato) per ricordare le norme che si applicheranno quando il Regno Unito diverrà un paese terzo.

Le autorità pubbliche possono offrire assistenza e orientamenti, chiarendo per quanto possibile il regime giuridico che disciplinerà le relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, e modificare secondo necessità il quadro giuridico affinché continui a

funzionare regolarmente in un'Unione europea di 27 Stati membri, ma non è possibile immaginare che questo quadro possa essere adattato a ciascun interesse commerciale specifico e individuale.

Molte imprese si trasferiscono nell'UE a 27 o espandono le attività nell'UE a 27; altre hanno messo in guardia dagli effetti che una Brexit caotica avrebbe sulle loro attività o sui loro modelli d'impresa.

In alcuni casi, ad esempio, preoccupa le imprese l'esigenza di cambiare l'autorizzazione rilasciata nel Regno Unito con una emanante da un'autorità o un organo dell'UE a 27. I singoli professionisti potrebbero vedersi costretti a cambiare il certificato ottenuto nel Regno Unito con uno rilasciato in uno degli Stati membri dell'UE a 27 o a chiedervi il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute nel Regno Unito. Con gli avvisi ai portatori di interessi (v. *infra*) questi soggetti sono stati quindi incoraggiati a prendere al più presto i provvedimenti necessari.

L'Unione europea, le autorità nazionali e regionali e le organizzazioni di categoria hanno pubblicato documentazione informativa e predisposto strumenti per assistere le persone e le imprese, ma restano necessarie ulteriori iniziative, in particolare per le PMI.

Dagli scambi infraunionali al commercio con il Regno Unito in quanto paese terzo: predisposizione di procedure nuove

Gli operatori del commercio internazionale sanno che cosa implicano gli scambi con i paesi terzi, al di fuori dell'Unione europea, in termini di dichiarazioni doganali, controlli sanitari e fitosanitari, ecc. Conoscono anche gli obblighi cui è assoggettato l'ingresso dei prodotti provenienti da paesi terzi nel mercato unico dell'Unione, ad esempio in termini di formalità d'importazione, di rispetto della normativa dell'Unione applicabile e di espletamento delle relative procedure di valutazione della conformità. Sono tuttavia molte le imprese che non hanno esperienza di scambi con i paesi terzi, perché commerciano soltanto all'interno del mercato unico senza frontiere. La necessità di coinvolgere nei preparativi queste imprese è quindi particolarmente acuta, perché sono quelle confrontate alla sfida più impegnativa indotta dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea: dovranno applicare procedure con cui non hanno dimestichezza, ma che sono obbligatorie per gli scambi con i paesi terzi¹⁰.

Il sito internet della Commissione riporta informazioni sul commercio con i paesi terzi¹¹. Anche i governi nazionali (ad es. quelli di Austria, Irlanda e Paesi Bassi) hanno allestito specifiche pagine internet per aiutare le imprese a valutare gli effetti e/o le nuove procedure che conseguiranno al recesso del Regno Unito dall'UE (cfr. *infra*).

¹⁰ Degli aspetti sanitari e fitosanitari si è discusso con le associazioni di categoria dell'UE nel corso della riunione del Forum consultivo sulla catena alimentare e la salute animale e vegetale tenuta il 1° giugno 2018.

¹¹ <http://madb.europa.eu/madb/servicesForSME.htm> - la pagina sarà aggiornata in riferimento al Regno Unito a tempo debito, in dell'esito dei negoziati.

Gli Stati membri e le autorità nazionali e regionali svolgono un ruolo importante ...

Il fatto che il Regno Unito divenga un paese terzo avrà conseguenze considerevoli per l'Unione europea nel suo insieme, ma l'impatto della Brexit sui singoli Stati membri varierà sensibilmente a seconda della vicinanza al Regno Unito e della forza dei legami economici con esso, ad esempio per quanto riguarda le infrastrutture condivise o il controllo della circolazione di merci e persone.

In molti settori politici gli Stati membri condividono con l'Unione europea la competenza dell'attività legislativa, e l'attuazione e l'applicazione dell'*acquis* dell'Unione sono compiti attribuiti alle autorità nazionali e regionali. Occorrerà adattare le norme nazionali e offrire orientamenti ai portatori di interessi, così come investire in modo consistente nel personale e nelle infrastrutture (ad es., per i controlli doganali, sanitari e fitosanitari alle frontiere, per le autorità competenti incaricate di procedure specifiche, ecc.). Si dovrebbero coinvolgere nei preparativi le autorità regionali, in particolare se dotate di poteri legislativi, ma anche le autorità locali.

Dei particolari e degli aspetti pratici dei preparativi discutono gli esperti degli Stati membri dell'UE a 27 nei seminari di esperti tecnici organizzati dalla Commissione, che costituiscono una piattaforma informale in cui la Commissione può spiegare, ad esempio, il contenuto degli avvisi e gli Stati membri possono sollevare questioni d'interesse, affrontare temi specifici e condividere migliori pratiche. I seminari sono utili per trovare soluzioni europee alle questioni rilevate.

Oltre alle discussioni a livello di UE, vari Stati membri hanno effettuato un'analisi completa delle esigenze nazionali in termini di modifica della normativa e di altro adattamento degli atti giuridici. Alcuni hanno messo a punto strumenti per aiutare gli operatori economici nazionali a prepararsi al recesso del Regno Unito.

Il sito internet irlandese *prepareforbrexit.com* permette alle PMI di valutare la propria esposizione alla Brexit e di reperire informazioni sugli eventi e sul sostegno disponibili in materia. L'Irlanda offre inoltre alle piccole e medie imprese un finanziamento per un massimo di 5 000 EUR a copertura delle spese indotte dalla necessità di prepararsi alla Brexit (ossia predisposizione di piani, partecipazione ad eventi, allacciamento di nuovi contatti se occorre trovare fornitori alternativi, ecc.).

Nei Paesi Bassi le autorità hanno creato su internet il *Brexit impact scanner*, di cui le PMI possono servirsi per valutare la propria esposizione ai potenziali problemi connessi al recesso del Regno Unito.

... insieme alla Commissione europea, alle altre istituzioni e alle agenzie dell'UE

Nell'UE gli Stati membri mettono in comune la sovranità, creando un quadro coerente in cui essi e i portatori di interessi possono operare. Tuttavia, sebbene l'UE abbia competenza esclusiva a legiferare in alcuni settori (ad es., dogane, commercio, pesca) e competenza

concorrente con gli Stati membri in altri (ad es., mercato interno, trasporti, energia, sicurezza), per la predisposizione dei preparativi e delle misure di emergenza i poteri di cui dispone si limitano in molti casi alla sensibilizzazione e alla facilitazione del dibattito e dei preparativi messi in atto dai portatori di interessi.

La Commissione ha individuato diversi filoni di attività in cui ha competenza a intervenire.

a) Modifiche della normativa e altri strumenti

Il primo filone d'attività comporta un'analisi completa dell'**acquis dell'Unione**, tesa a individuare le misure da adottare per regolare la situazione nei vari settori e nelle varie politiche al fine di garantire che, dopo l'uscita del Regno Unito, le norme dell'UE continuino a funzionare regolarmente in un'Unione a 27.

Nella prima fase la Commissione si è concentrata sulle necessarie modifiche legislative di cui occorre l'adozione da parte di Parlamento europeo e Consiglio, individuando otto misure per le quali saranno necessari adattamenti a prescindere dall'esito dei negoziati sul recesso¹². Dati i tempi, si dovrà avanzare rapidamente su queste proposte legislative, in modo che possano essere adottate in anticipo rispetto al 30 marzo dell'anno prossimo.

È importante sottolineare che, dal punto di vista giuridico, non è necessario modificare o sopprimere dalla normativa dell'UE vigente tutti i rimandi al Regno Unito o alle sue istituzioni e ai suoi soggetti: con il recesso, semplicemente tali rimandi diverranno obsoleti e ridondanti. Le opportune modifiche potranno essere inserite successivamente, quando gli atti giuridici in questione saranno rivisti e aggiornati per altri motivi.

La Commissione può prendere le ulteriori misure necessarie tramite gli atti di esecuzione o gli atti delegati che è autorizzata a adottare grazie ai poteri che Parlamento europeo e Consiglio le hanno conferito negli atti legislativi di base. La tematica è attualmente oggetto di un esame approfondito da parte della Commissione.

Esempi di modifiche legislative necessarie a seguito del recesso del Regno Unito

- Proposta relativa alla suddivisione fra Regno Unito e UE a 27 dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) riferito all'Unione. La proposta è corredata di una raccomandazione relativa a un mandato negoziale conferito dal Consiglio per la condotta di negoziati con altri membri dell'OMC (mandato adottato dal Consiglio il 26 giugno 2018). La suddivisione è un adattamento necessario ai fini della certezza del diritto e della continuità di un funzionamento regolare delle importazioni oggetto di contingenti tariffari sia per l'Unione a 27 sia per il Regno Unito¹³.
- Proposta di regolamento che integra la legislazione dell'UE in materia di omologazione dei veicoli a motore, ecc., grazie al quale i titolari di un'omologazione del Regno Unito potranno chiedere alle competenti autorità dell'UE a 27 di rilasciare

¹² https://ec.europa.eu/info/files/brexit-legislative-preparedness-proposals_it

¹³ COM(2018) 312 final.

una nuova omologazione per lo stesso tipo in base alla documentazione e alle relazioni di prova presentate nel Regno Unito per la precedente omologazione¹⁴.

- Per quanto riguarda l'efficienza energetica, il recesso del Regno Unito imporrà un adattamento della conversione in valore assoluto dell'obiettivo dell'Unione per il 2030 (espresso in percentuale).
- Modifica del vigente regolamento che elenca i paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri e i paesi i cui cittadini ne sono esenti per soggiorni di durata non superiore a tre mesi. Il Regno Unito dovrà essere inserito nel primo o nel secondo elenco¹⁵.
- Proposta di modifica del regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa al fine di rettificare il percorso del corridoio Mare del Nord-Mediterraneo e di tracciare una rotta marittima nuova per collegare l'Irlanda alla parte continentale del corridoio.
- Proposta di modifica del regolamento relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, per trasferire dal Regno Unito all'UE a 27 il compito di partecipare alla valutazione periodica di due organismi riconosciuti.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad attribuire priorità all'esame di queste proposte collegate al recesso del Regno Unito.

b) Avvisi sui preparativi emanati dai servizi della Commissione

Nei settori in cui sono necessari interventi degli Stati membri o dei portatori di interessi, la Commissione ha iniziato a fare opera di sensibilizzazione a fine 2017 pubblicando numerosi **avvisi tecnici** in cui ha esposto le implicazioni giuridiche e pratiche del recesso del Regno Unito dall'UE. Gli avvisi sono stati redatti dai servizi della Commissione, se del caso in collaborazione con l'agenzia competente dell'UE. Sono tutti caricati sul sito internet *Europa*¹⁶, quindi disponibili pubblicamente.

Ciascun avviso espone lo stato di cose che regnerà nel settore interessato dopo il recesso, basandosi esclusivamente sulla situazione di fatto e di diritto che si verrebbe a creare in assenza di specifico accordo, senza lanciarsi in interpretazioni dell'esito dei negoziati o dei relativi effetti sulle norme che disciplinano un dato settore. Se la conclusione di un accordo di recesso con il Regno Unito o una modifica della normativa in questione determineranno un cambiamento nella situazione giuridica, gli avvisi saranno adattati o ritirati se non più pertinenti.

Finora la Commissione ha pubblicato 68 avvisi, riguardanti ad esempio la salute e la sicurezza alimentare, i trasporti, la stabilità finanziaria e i servizi finanziari, l'ambiente, il mercato interno, le dogane, la giustizia civile, il diritto societario e le qualifiche professionali. In vari

¹⁴ COM(2018) 397 final.

¹⁵ Deciderà il Consiglio in funzione dell'esito dei negoziati.

¹⁶ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_it

casi gli avvisi sono corredati di testi di domande e risposte pubblicati sul sito internet dei competenti servizi e direzioni generali della Commissione ovvero delle competenti agenzie dell'UE.

c) Ricollocamento di agenzie e organi dell'UE

Le questioni istituzionali e di bilancio sono altri importanti settori in cui la Commissione sta vagliando le esigenze e in cui, in alcuni casi, ha già adottato le misure necessarie. Un esempio è il ricollocamento delle due **agenzie con sede a Londra**: l'Agenzia europea per i medicinali e l'Autorità bancaria europea, che si trasferiranno e dal 30 marzo 2019 lavoreranno, rispettivamente, ad Amsterdam e a Parigi.

Vi sono altri casi in cui il recesso del Regno Unito dall'UE implica **un ricollocamento di organi o una redistribuzione di funzioni**, ad esempio il trasferimento del Centro di monitoraggio della sicurezza Galileo o il trasferimento a laboratori degli Stati membri dell'UE a 27 delle funzioni relative a determinate malattie degli animali e alla sicurezza alimentare attualmente svolte da laboratori di riferimento dell'UE che hanno sede nel Regno Unito. Ricollocamento e redistribuzione dovranno essere ultimati per il 30 marzo 2019, dato che, come già indicato, anche se sarà raggiunto un accordo transitorio, dopo la data del recesso non sarà comunque possibile affidare a un paese terzo tali funzioni dell'Unione o fargli ospitare organi dell'Unione.

d) Altri filoni di attività

La Commissione è impegnata in altri filoni di attività, fra cui quello decisamente concreto dei preparativi interni, in particolare l'opera di disconnessione e adattamento delle **banche dati**, dei **sistemi informatici** e delle altre piattaforme di comunicazione e di scambio d'informazioni a cui il Regno Unito non potrà più avere accesso.

La Commissione vaglia le esigenze sotto il profilo dei **preparativi nei confronti dell'esterno**, tra cui le conseguenze che il recesso comporterà per gli accordi internazionali di cui l'UE è parte (di per sé, insieme agli Stati membri o attraverso gli Stati membri) e che vigono in numerosi settori politici contemplati dal diritto dell'Unione. L'UE intende comunicare ufficialmente ai partner internazionali il recesso del Regno Unito quando conoscerà con sufficiente certezza l'esito dei negoziati al riguardo in corso.

Infine, la rappresentanza della Commissione nel Regno Unito chiuderà i battenti e il 30 marzo 2019 aprirà la **delegazione dell'Unione europea** nel Regno Unito.

4. Conclusioni

Quale che sia lo scenario in cui avverrà, prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea è responsabilità di tutti. Il recesso cambierà i rapporti e produrrà effetti rilevanti per i cittadini e le imprese dell'UE a 27 Stati membri, ad alcuni dei quali non sarà possibile rimediare.

È importante quindi intervenire per tempo: dobbiamo tutti - cittadini, imprese, Stati membri e istituzioni dell'UE - fare il necessario per essere pronti e contenere al minimo gli effetti negativi del recesso.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad attribuire priorità all'esame delle proposte legislative collegate all'uscita del Regno Unito dall'UE, così che gli atti possano essere in vigore per la data del recesso.

La Commissione proseguirà i preparativi, intensificandoli e attribuendo loro la massima priorità. È pronta a adattarli in funzione dell'evoluzione dei negoziati, al fine di servire al meglio i 27 Stati membri e i cittadini e le imprese dell'Unione. Riesaminerà la situazione dopo il Consiglio europeo (Articolo 50) dell'ottobre 2018.

Sfide e interventi settoriali nell'attività di preparazione

Preparativi per la Brexit nei trasporti, comparto aereo compreso

Per ogni modo di trasporto (aereo, stradale, ferroviario, marittimo e idroviario) l'UE stabilisce norme relative alla sicurezza materiale e delle persone e all'accesso al mercato dell'UE. Tipicamente queste norme operano una distinzione fra gli operatori dell'UE e gli operatori dei paesi terzi e subordinano l'accesso al mercato al soddisfacimento dei requisiti fissati dall'UE.

Le imprese di trasporto dell'UE dovrebbero valutare attentamente se il cambiamento di status del Regno Unito (da Stato membro a paese terzo) incida sulle loro attività e dovrebbero compiere i preparativi necessari.

La Commissione ha pubblicato 10 avvisi sui trasporti (trasporti aerei, sicurezza aerea, sicurezza nei trasporti aereo e marittimo, trasporti su strada, trasporto ferroviario, qualifiche della gente di mare, trasporto marittimo, protezione dei consumatori e diritti dei passeggeri, trasporto idroviario, prodotti industriali), che espongono chiaramente le implicazioni che l'uscita del Regno Unito dal quadro giuridico e regolamentare dell'UE, ad es. in materia di sicurezza aerea, avrebbe in assenza di specifico accordo, offrendo così ai portatori di interessi la chiarezza necessaria circa la situazione base alla quale è suggerito loro di fare riferimento per i necessari adattamenti.

La Commissione adotterà in un prossimo futuro proposte modificative di due regolamenti vigenti per i quali l'adattamento sarà necessario in ogni evenienza: la modifica del regolamento relativo al riconoscimento a livello unionale degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi aumenterà la certezza del diritto, garantirà agli armatori interessati la continuità operativa e salvaguarderà la competitività delle bandiere degli Stati membri dell'UE a 27; la proposta di modifica del regolamento istitutivo del meccanismo per collegare l'Europa mira a mantenere la connettività della rete dell'UE sanando la situazione che si verrà a creare con il recesso del Regno Unito, quando l'infrastruttura di trasporto di questo non sarà più situata nell'Unione.

Preparativi per la Brexit nel settore delle dogane

Quando il Regno Unito diverrà un paese terzo, salvo disposizione contraria prevista in un accordo le amministrazioni doganali dell'UE, ossia le autorità doganali nazionali, dovranno applicare le norme dell'UE sia alle esportazioni verso il Regno Unito sia alle importazioni in provenienza da esso. Questo significa che si applicheranno le formalità attualmente applicate agli scambi con i paesi terzi, compresi la presentazione di dichiarazioni in dogana per le spedizioni di merci e i collegati controlli della conformità. Si dovranno mettere in conto i dazi e le imposte, in particolare l'IVA e le accise. Si tratterà di un cambiamento radicale rispetto alla situazione odierna, in cui gli scambi fra Regno Unito e resto dell'UE non implicano tali formalità o oneri finanziari alle frontiere.

Le formalità doganali hanno conseguenze in termini di documentazione aggiuntiva e obbligo di raccolta dati per le imprese, di elaborazione e controlli per le dogane e di infrastrutture per entrambe, comprese le infrastrutture informatiche e fisiche necessarie per l'esecuzione di adeguati controlli in base al rischio.

Tutti i portatori di interessi dovrebbero prepararsi a una situazione in cui le spedizioni di merci da e verso il Regno Unito sono soggette a procedure e controlli doganali.

Le amministrazioni nazionali hanno cominciato a prepararsi a questa nuova situazione, in particolare pianificando nuove assunzioni.

Da parte sua, la Commissione ha esaminato con attenzione l'attuale quadro giuridico e la relativa applicazione. Parallelamente all'attività di pubblicazione degli avvisi ai portatori di interessi, si è impegnata in particolare in un'opera di sensibilizzazione degli Stati membri sugli obblighi derivanti dal diritto dell'UE in relazione agli scambi con i paesi terzi. Si sono svolti con gli Stati membri dell'UE a 27 seminari tecnici volti alla sensibilizzazione e all'individuazione dei problemi e si sono tenute discussioni con gli operatori del settore del commercio, in particolare attraverso il gruppo di contatto (*Trade Contact Group*) della Commissione.

Le autorità doganali dell'UE fanno grande affidamento, nel loro lavoro, su sofisticati sistemi informatici interconnessi. La Commissione ha avviato un processo grazie al quale potranno essere apportate, a livello di UE e negli Stati membri, le modifiche atte a rispecchiare il cambiamento di status del Regno Unito.

La Commissione svolge infine una funzione di facilitazione per l'adesione del Regno Unito alla convenzione sul regime comune di transito; l'adesione rappresenterebbe un'importante agevolazione del commercio, che permetterebbe una circolazione sufficientemente libera delle merci, in regime di sorveglianza doganale, fra varie giurisdizioni e che risulterebbe particolarmente interessante per le merci trasferite da una parte dell'UE all'altra attraverso il Regno Unito.

Preparativi per la Brexit nel settore dei servizi finanziari

Nel corso degli anni il Regno Unito, in generale, e la City di Londra, in particolare, si sono affermati come importante piazza dei servizi finanziari, anche grazie al mercato unico. Molti operatori, anche di paesi terzi, si sono insediati nel Regno Unito e operano nel resto del mercato unico in base al regime del passaporto e ai diritti che ne conseguono ai sensi della normativa dell'UE sui servizi finanziari.

I diritti conferiti dal passaporto decadranno alla data del recesso. Ne consegue che la prestazione di servizi finanziari nell'UE a 27 a partire dal Regno Unito sarà disciplinata dai regimi applicabili ai paesi terzi nel diritto dell'UE e dalle norme e regolamenti nazionali vigenti nello Stato membro del cliente UE. Non ci sarà accesso al mercato unico. Gli operatori di tutti i comparti dei servizi finanziari devono prepararsi a questa evenienza se vogliono scongiurare perturbazioni del proprio modello d'impresa attuale e riuscire a continuare a servire la clientela. Per quanto riguarda i contratti, non sembra al momento sussistere una questione generale quanto alla loro continuità, perché in via di principio l'adempimento degli obblighi esistenti potrà proseguire anche dopo il recesso. Occorre tuttavia esaminare individualmente ciascuna tipologia di contratto.

La Commissione ha pubblicato otto avvisi su questo tema. Con una serie di pareri le autorità europee di vigilanza hanno emanato ampi orientamenti supplementari alle autorità nazionali competenti e agli operatori del mercato. La Commissione ha inoltre proposto modifiche di

alcuni degli attuali meccanismi di vigilanza per ovviare alle implicazioni per la stabilità finanziaria che potrebbero derivare dal recesso del Regno Unito. Si esortano i colegislatori a adottare quanto prima le proposte citate¹⁷.

Considerate le possibili implicazioni per la stabilità finanziaria, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico, copresieduto dalla Banca d'Inghilterra e dalla Banca centrale europea, che si riunisce periodicamente concentrandosi sulle modalità di gestione del rischio nel settore dei servizi finanziari nel periodo intorno al 30 marzo 2019. Altre autorità partecipano all'analisi specifica di determinate questioni. Il gruppo riferirà sul lavoro svolto alla Commissione e all'autorità competente del Regno Unito.

Preparativi per la Brexit nel settore della sicurezza alimentare

Quando il Regno Unito diverrà un paese terzo, salvo disposizione contraria prevista in un accordo le rigorose norme dell'UE in materia di condizioni e controlli sanitari e fitosanitari sugli animali, le piante e i prodotti da essi derivati gli si applicheranno esattamente come a qualsiasi altro paese terzo.

All'importazione nell'Unione europea di animali, piante e prodotti da essi derivati in provenienza dal Regno Unito si applicheranno le norme seguenti:

- lo scambio potrà avvenire soltanto una volta stabilite le condizioni sanitarie e fitosanitarie applicabili al prodotto agroalimentare in questione e adempiuti i corrispondenti obblighi di certificazione e di controllo;
- dovranno essere predisposte le infrastrutture fisiche necessarie affinché qualsivoglia movimento di animali vivi e prodotti di origine animale (compresi gli alimenti di origine animale) e di determinate piante e prodotti vegetali sia indirizzato verso i posti d'ispezione frontaliere (PIF) nei porti marittimi, negli aeroporti o alla frontiera terrestre secondo quanto previsto dalle norme dell'UE. Potrà rivelarsi necessario aumentare la capacità dei posti esistenti e crearne di nuovi.

Per sensibilizzare gli operatori del commercio sono stati pubblicati 10 avvisi, e sono stati organizzati un seminario rivolto agli esperti tecnici degli Stati membri dell'UE a 27 e riunioni con i portatori di interessi.

Preparativi per la Brexit nel settore dei farmaci

A norma del diritto farmaceutico dell'UE, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dev'essere stabilito nell'UE e i medicinali fabbricati in un paese terzo sono sottoposti a controlli specifici al momento dell'importazione.

I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e gli operatori che intervengono

¹⁷ COM(2017) 331 final e COM(2017) 536 final.

nella catena di approvvigionamento devono prepararsi a questa situazione, in particolare accertandosi che nell'UE siano disponibili i necessari centri di test.

Per orientare i portatori di interessi, i servizi della Commissione hanno pubblicato in argomento, in stretta collaborazione con l'Agenzia europea per i medicinali, un avviso e vari documenti di domande e risposte. Sono stati altresì organizzati un seminario rivolto agli esperti tecnici degli Stati membri dell'UE a 27 e riunioni con i portatori di interessi. Nell'ambito della più ampia attività di pianificazione preparatoria, l'Agenzia europea per i medicinali ha condotto un'indagine sui medicinali critici.

Preparativi per la Brexit nel settore dei dati personali

Attualmente i dati personali possono circolare liberamente tra gli Stati membri dell'UE purché sia rispettato il regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento 2016/679). Una volta che il diritto dell'UE cesserà di applicarsi al Regno Unito, il trasferimento dei dati personali dall'UE al Regno Unito resterà possibile, ma sarà sottoposto alle condizioni specifiche stabilite dal diritto dell'UE.

Le imprese e le autorità degli Stati membri che attualmente trasmettono dati personali al Regno Unito dovrebbero pertanto essere consapevoli del fatto che dopo il recesso si tratterà di un "trasferimento" di dati personali a un paese terzo, di cui dovrà essere verificata la legittimità in base alle applicabili norme dell'UE. Se il livello di protezione dei dati personali del Regno Unito risulterà essere sostanzialmente equivalente a quello dell'UE, la Commissione adotterà una decisione di adeguatezza, che consentirà il trasferimento di dati personali verso il Regno Unito senza restrizioni. Tale decisione potrà tuttavia essere adottata soltanto dopo che il Regno Unito sarà divenuto un paese terzo. Le società dovrebbero pertanto valutare se, in mancanza della decisione di adeguatezza, siano necessarie misure per garantire la continuità dei trasferimenti. Le autorità preposte alla protezione dei dati degli Stati membri dovrebbero assistere le imprese nella valutazione.

Preparativi per la Brexit nel settore delle qualifiche professionali

Il diritto dell'UE prevede un riconoscimento agevolato delle qualifiche professionali conseguite dai cittadini dell'UE in altri Stati membri dell'UE.

I cittadini che hanno ottenuto una qualifica professionale nel Regno Unito dovrebbero vagliare l'ipotesi di farla riconoscere nell'UE a 27 mentre il Regno Unito è ancora uno Stato membro.

La Commissione ha pubblicato un avviso dedicato alle norme dell'UE sulle professioni regolamentate e sul riconoscimento delle qualifiche professionali, nel quale consiglia ai cittadini dell'UE titolari di qualifiche professionali del Regno Unito conseguite prima della Brexit di consultare le competenti autorità nazionali circa la necessità di ottenere il riconoscimento prima del 30 marzo 2019.

Bruxelles, 19.7.2018
COM(2018) 556 final

ANNEX

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE
REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI**

**Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea
il 30 marzo 2019**

Allegato - Avvisi sui preparativi per la Brexit pubblicati dalla Commissione, per tema (situazione al 18 luglio 2018)¹

	Tema
	MERCI
1	Prodotti industriali
2	Farmaci (uso umano/uso veterinario)
3	Prodotti fitosanitari
4	Biocidi
5	Autoveicoli
6	Veicoli agricoli e forestali, veicoli a due o tre ruote e quadricicli, macchine mobili non stradali
7	Sostanze chimiche industriali (REACH) <i>(pubblicato dall'ECHA)</i>
8	Marchio di qualità ecologica
9	Rifiuti (licenze per spedizione escluse)
	ALIMENTI PER USO UMANO E ANIMALE, ANIMALI VIVI, PIANTE
10	Alimenti e produzione biologica
11	Alimenti per animali
12	OGM
13	Acque minerali naturali
14	Materiale riproduttivo vegetale
15	Allevamento/Zootecnia
16	Salute degli animali
17	Salute dei vegetali
	DOGANE E IMPOSIZIONE INDIRETTA
18	Norme d'origine
19	Dogane e IVA
20	Licenze d'importazione/d'esportazione
21	Esemplari di specie minacciate di estinzione (CITES) (importazione e esportazione)
22	Importazione di legname
23	Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
	SERVIZI FINANZIARI
24	Revisione legale dei conti
25	Agenzie di rating del credito
26	Gestione patrimoniale
27	Servizi di post-negoziato
28	Servizi d'investimento
29	Servizi bancari e di pagamento
30	(Ri)assicurazione
31	Fondi pensione professionali
	DIRITTO SOCIETARIO, PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, PROTEZIONE DEI DATI, GIUSTIZIA CIVILE
32	Protezione dei dati personali
33	Diritto societario
34	Diritto internazionale privato
35	Protezione dei consumatori e diritti dei passeggeri
	PROPRIETÀ INTELLETTUALE
36	Marchi e disegni e modelli comunitari
37	Varietà vegetali
38	Diritto d'autore
39	Certificato di protezione complementare

¹ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_it

QUALIFICHE PROFESSIONALI	
40	Qualifiche professionali
41	Qualifiche del personale dei macelli
42	Qualifiche dei trasportatori di animali
43	Qualifiche della gente di mare
TRASPORTI	
44	Trasporti aerei (accesso)
45	Sicurezza aerea
46	Sicurezza nei trasporti aereo e marittimo
47	Trasporti stradali
48	Trasporti marittimi (accesso e sicurezza)
49	Trasporti ferroviari
50	Trasporti idroviari
AMBIENTE DIGITALE E INFORMAZIONE	
51	Nomi di dominio di primo livello .eu
52	Commercio elettronico (servizi della società dell'informazione)
53	Telecomunicazioni
54	Servizi di media audiovisivi
55	eIDAS/servizi fiduciari
56	Sicurezza delle reti
57	Blocchi geografici
ENERGIA	
58	Questioni Euratom
59	Mercato dell'energia elettrica e del gas
60	Garanzie di origine
ALTRO	
61	Sostanze di origine umana
62	Appalti pubblici
63	Sistema UE di ecogestione e audit (EMAS)
64	Riciclaggio delle navi
65	Iniziativa dei cittadini europei
66	<i>Acquis</i> nel settore della pesca
67	Comitati aziendali europei
68	Sicurezza industriale (ICUE)

**Pending and planned legislative proposals
for the purposes of Brexit preparedness
(state of play 12 June 2018)**

This list is indicative and does not preclude the addition of other items, in consultation with the European Parliament and the Council.

Policy area	Legal amendments to be proposed	Comments	Legal base
ALREADY ADOPTED COMMISSION PROPOSALS			
AGRI-TRADE			
Tariff rate quotas	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the apportionment of tariff rate quotas included in the World Trade Organization (WTO) schedule of the Union following the withdrawal of the United Kingdom from the Union and amending Council Regulation (EC) No 32/2000	Proposal COM(2018) 312 final adopted on 22.05.2018. The Regulation would allow for the apportionment of tariff rate quotas between the EU27 and the United Kingdom in the absence of an agreement with World Trade Organization (WTO) Members on given tariff rate quotas. The proposal is accompanied by a proposal for a Council decision authorising the Commission to negotiate in the WTO new TRQs on the basis of Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).	Article 207 TFEU
FISMA			
Banking – agency relocation	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority	Proposal COM(2017) 734 final adopted on 29.11.2017. The proposal confirms the move of the seat of the European Banking Authority from London to Paris.	Article 114 TFEU

GROW			
Internal Market – type approval	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council complementing EU-type-approval legislation with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union	Proposal COM(2018) 397 final adopted on 4.6.2018. The proposal will enable manufacturers holding type-approvals issued by the United Kingdom type approval authority to apply for the same types with EU27 approval authorities.	Article 114 TFEU
SANTE			
Medicinal products – agency relocation	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency	Proposal COM(2017) 735 final adopted on 29.11.2017. The proposal confirms the move of the seat of the European Medicines Agency from London to Amsterdam.	Articles 114 and 168(4)(c) TFEU
PLANNED COMMISSION PROPOSALS			
ENER			
Energy Efficiency – targets	Proposal for an amendment of Directive 2012/27/EU on energy efficiency (COM(2016) 761) and Proposal for a regulation on the Governance of the Energy Union (COM(2016) 759 final/2).	This point does not require additional legislative proposals, but consideration of Brexit in the on-going final stages of trilogue negotiations: references to EU energy efficiency targets (expressed in absolute values) for 2030 would need to be adapted to an EU at 27.	Article 194 TFEU
HOME			
Visas	Proposal for an amendment of Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement	The proposal will amend the Regulation to place the United Kingdom on either the ‘visa required’ list of third countries or the ‘visa free’ list.	Article 77(2) TFEU

MOVE			
Trans-European networks	Proposal for an amendment of Annex I of Regulation (EU) No 1316/2013 establishing the Connecting Europe Facility (and potentially also the relevant maps in Annex I of Regulation (EU) No 1315/2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network)	The proposal will design a new maritime route to link Ireland with the continental part of the North Sea-Mediterranean corridor.	Article 172 TFEU
Maritime transport – periodic assessments	Proposal for an amendment to Regulation (EC) No 391/2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations	The proposal will address the transfer of sponsorship from the United Kingdom to an EU27 Member State in order to facilitate the periodic assessments of recognised organisations carried out under Article 8 of Regulation (EC) No 391/2009.	Article 100 TFEU



European
Commission

SEVEN THINGS BUSINESSES IN THE EU27 NEED TO KNOW In order to prepare for Brexit



July 2018

The United Kingdom (UK) will leave the European Union (EU) on Friday 29 March 2019 at midnight. This is exactly two years after it notified the European Council of its intention to withdraw.

As of 30 March 2019, the UK will be a third country. It is now urgent that businesses in the EU start preparing for the UK's withdrawal, if they have not yet done so.



1. YOU NEED TO PREPARE FOR 30 MARCH 2019


- If the Withdrawal Agreement is ratified before 30 March 2019, most of the legal effects of Brexit will apply as of **1 January 2021**, i.e. after a transition period of 21 months, the terms of which are set out in the draft Withdrawal Agreement.
- In the absence of a Withdrawal Agreement, there will be no transition period and EU law will cease to apply to and in the UK as of **30 March 2019**.

The negotiations between the EU and the UK on the terms of the Withdrawal Agreement are still ongoing. Once negotiations have concluded, the Withdrawal Agreement will need to be ratified. The future relationship between the EU and the UK can only be negotiated after the UK has left the EU.

In addition, even if the Withdrawal Agreement is ratified and an agreement on the future relationship is successfully concluded during the transition period, this relationship will not be that of a Member State of the EU.

Therefore, all businesses concerned have to prepare, make all necessary decisions, and complete all required administrative actions, before 30 March 2019 in order to avoid disruption.





2. RESPONSIBILITIES IN THE SUPPLY CHAIN

Under EU law, businesses have different responsibilities depending on where they are situated in the supply chain (e.g. manufacturer, importer, wholesale distributor, etc.). For example, post-Brexit, if EU27 businesses that buy goods from the UK are considered as importers for the purposes of EU product legislation, they will have another set of obligations under EU law. If you receive products from the UK, you should assess your responsibilities under EU law now.



3. CERTIFICATES, LICENSES, AND AUTHORISATIONS

If your activity relies on certificates, licenses or authorisations issued by UK authorities or by bodies based in the UK – or held by someone established in the UK – these may no longer be valid in the EU post-Brexit. You may need to transfer or seek new ones issued by an EU27-based body or authority. This is the case, in particular, for certificates, licenses and authorisations issued for goods (for example in the automotive sector, or the medical devices sector) and for services (for instance in the transport, broadcasting, or the financial sector). You should now take all the necessary steps to transfer certificates, licences or authorisations issued in the UK to the EU27, or obtain new ones.



4. CUSTOMS, VAT AND EXCISE

For customs and indirect tax, it makes a big difference if you are moving goods within the EU or to/from a third country. Doing business with the UK post-Brexit will become more complex in terms of customs and VAT procedures. If you trade with companies in the UK, you should get acquainted with the EU procedures and rules that will apply post-Brexit, in particular if you have so far had little or no experience in trading with third countries.



5. RULES OF ORIGIN

When exporting products to third countries with which the EU has a Free Trade Agreement, exporters may enjoy a preferential tariff rate if the products have enough «EU content» according to rules of origin. Post-Brexit, you can no longer count on UK input to the finished product being considered as EU content. You should therefore examine your supply chains and start treating any UK input as “non-originating”, in order to ensure EU preferential origin for your goods.



6. PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS FOR IMPORT/EXPORT OF GOODS

To protect health and safety and the environment, EU rules restrict the import/export of certain goods to and from third countries – for example, live animals, products of animal origin, and some plants and plant products, such as wood packaging. Imports/exports of certain commodities are subject to specific permits or notifications, for example in the case of radioactive material, waste, or some chemicals. Post-Brexit, goods destined to or coming from the UK will be subject to these EU rules. You should take the necessary steps to ensure compliance with the EU’s import/export prohibitions and restrictions.



7. TRANSFER OF PERSONAL DATA

Currently, personal data can flow freely between the Member States of the EU. Post-Brexit, the transfer of personal data from the EU to the UK is still possible, but it will be subject to specific conditions set in EU law. Companies that are currently transmitting personal data to the UK should be aware that this will become a «transfer» of personal data to a third country. If the UK's level of personal data protection is essentially equivalent to that of the EU, and certain conditions are fulfilled, the European Commission may adopt an adequacy decision which allows for transfer of personal data to the UK without restrictions. However, companies should assess whether, in the absence of an adequacy decision, measures are necessary to ensure that these transfers remain possible.



CHECK THE EUROPEAN COMMISSION'S PREPAREDNESS NOTICES

Brexit may impact businesses in the EU27 in many other ways too. For example this concerns rules for companies registered solely in the UK but conducting business in the EU27, compliance of goods placed into the EU market, choice of auditors, choice of jurisdiction in contracts, and the recognition of professional qualifications. Check the European Commission's [preparedness notices](#)¹ and seek advice if any of these changes may affect your business.



WHERE CAN I FIND MORE INFORMATION AND WHO CAN ASSIST ME?

- The European Commission's website has over 60 [preparedness notices](#)² on a wide range of economic sectors. They are meant to help all market participants prepare.
- Consult the websites of the European Commission's [departments and agencies](#)³ active in the area that concerns you and your business.
- To get additional information and assistance, contact your national authorities, your local Chamber of Commerce and Industry, or your industry association.

This document is presented for information purposes only and should not be understood as a legal text. Its content is without prejudice to the negotiations on the Withdrawal Agreement and the discussions on the future EU-UK relationship.

¹ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en

² https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en

³ https://ec.europa.eu/info/departments_en

